

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 13/10/2020

FATTO

La presente controversia ha ad oggetto tre buoni fruttiferi di cui si contesta la non corretta liquidazione.

In merito al buono n. *** 42, emesso in data 21.2.1989, serie Q/P, la ricorrente evidenzia l'assenza di un timbro di rettifica dei rendimenti della precedente serie P e chiede che la liquidazione avvenga sulla base delle condizioni di rendimento originariamente apposte sul titolo;

In merito al buono n. *** 29 e al buono n.*** 30, emessi il 24.5.1988, la ricorrente contesta l'erronea liquidazione per il periodo che va dal 21° al 30° anno.

L'intermediario ha proposto, in relazione al buono n. *** 42, il rimborso dell'ulteriore somma di euro 8.015,29; tale importo non è stato ritenuto congruo.

L'intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Parte ricorrente è titolare di tre Buoni fruttiferi:

- n. *** 42, emesso in data 21.2.1989;
- n. *** 29 emesso il 24.5.1988
- n.*** 30, emesso il 24.5.1988.

Per quanto riguarda il buono n. *** 42, emesso in data 21.2.1989, su modello cartaceo serie P e poi corretto in Q/P, la ricorrente evidenzia l'assenza di un timbro di rettifica dei rendimenti della precedente serie P e chiede che la liquidazione avvenga sulla base delle condizioni di rendimento originariamente apposte sul titolo.

Con riferimento ai buoni n. *** 29 e n.*** 30, emessi il 24.5.1988, emessi utilizzando modelli cartacei della serie P, successivamente corretta in Q/P, la ricorrente contesta l'erronea liquidazione per il periodo che va dal 21° al 30° anno.

*Buono fruttifero n. *** 42*

Rispetto al buono fruttifero n.*** 42, emesso in data 21.2.1989 utilizzando un modulo cartaceo della serie P, corretto in Q/P le parti concordano nel ritenere che sul retro dello stesso non risulta apposto il timbro correttivo riportante i nuovi tassi di interesse, secondo quanto previsto dal DM 13.6.1986.

In relazione a tale titolo la controversia ha ad oggetto la corretta quantificazione della somma dovuta per effetto dell'applicazione dei rendimenti della serie P.

Sul tema dei buoni fruttiferi serie P emessi successivamente al 1.7.1986 in assenza di timbri modificativi dei rendimenti, si è pronunciato il Collegio di Roma riconoscendo il diritto alla liquidazione degli interessi nella misura e alle condizioni riportate nella originaria tabella apposta sul retro dei BF, al netto della ritenuta fiscale per tutti i trenta anni.

Collegio di Roma, decisione n. 8522 del 11.5.2020:

“1. La questione oggetto del presente ricorso riguarda la determinazione del valore di rimborso – per quanto concerne gli interessi maturati tra il 21° e il 30° anno – di 6 BPF della Serie Q, emessi su buoni della Serie P senza l'apposizione di timbri modificativi dei rendimenti.

Con riguardo ai BPF oggetto di controversia, vengono in rilievo il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, recante “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”.

(...)

2. La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'ABF. Al riguardo, il Collegio di coordinamento (per costante orientamento ribadito anche nella decisione del 17 marzo 2020) – sulla linea di Cass., Sez. Un., 13979/2017 – ha riconosciuto che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del BPF, si reputa ingenerato un legittimo affidamento, in capo al cliente, circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e tale affidamento deve essere tutelato. In tal caso, dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Roma, n. 15200/2018; Coll. Roma, n. 19053/2018). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Nel caso di specie, l'intermediario, nonostante l'intervenuto D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, non ha incorporato nel testo cartolare le nuove determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, ingenerando nei sottoscrittori l'affidamento in ordine alla vigenza della regola apposta sul retro dei titoli.

Deve reputarsi fondata, quindi, la richiesta dei ricorrenti relativa al riconoscimento degli interessi nella misura e alle condizioni riportate nella originaria tabella apposta sul retro dei BPF, al netto, però, della ritenuta fiscale."

Va riconosciuto il diritto della ricorrente a ricevere per l'intero trentennio di godimento del titolo, del rendimento originariamente previsto per la serie P al netto della ritenuta fiscale.

*Buoni fruttiferi n. ***29 e n. ***30*

I buoni n. ***29 e n. ***30 sono stati emessi in data 24.5.1988.

Va osservato che, per l'emissione di questi due titoli:

- a) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P» successivamente corretto nella serie «Q/P»; sul fronte è, infatti, stata stampigliata la serie di appartenenza «Q»;
- b) sul retro è presente una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi 10;
- c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

La ricorrente contesta la misura degli interessi riconosciuti all'intermediario resistente al momento dell'incasso del controvalore di buoni fruttiferi emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13.6.1986 istitutivo della serie Q, utilizzando, utilizzando il modello della serie "P".

Invero, lo stesso D.M. 13.6.1986, recante "*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio*", agli artt. 4 e 5, ammetteva la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di "*due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*". Tuttavia, e da qui la contestazione del ricorrente, il buono reca sì il timbro rettificativo dei rendimenti sino al 20° anno, ma nessuna indicazione specifica in relazione alla successiva durata dell'investimento: secondo l'intermediario, per il periodo in contestazione, trova applicazione al tabella dei rendimenti riportata nel D.M. 13.6.1986, che il ricorrente avrebbe dovuto conoscere e che prevede per l'ultimo scaglione temporale l'applicazione, senza capitalizzazione annuale, del tasso di interesse riconosciuto per il precedente scaglione secondo metodo semplice.

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/2020, è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

- “A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.*
- B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.*

In motivazione si legge:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

Va riconosciuto pertanto il diritto della ricorrente a ricevere il rendimento originariamente previsto per la serie P con riferimento agli ultimi dieci anni di godimento del titolo, al netto della ritenuta fiscale.

Non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI